



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N. 974 DEL 27 settembre 2017**

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Arca Service S.r.l. – Procedura aperta tramite piattaforma SINTEL di Arca Lombardia per l'affidamento della gestione del servizio del patrimonio pubblico del Comune di Usmate Velate – Importo a base di gara: euro 780.000,00 - S.A. C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza

**PREC 237/17/S**

### **Valutazione offerta tecnica**

Le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

**Art. 77 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

### **Il Consiglio**

VISTA l'istanza prot. n. 32548 del 2 marzo 2017 presentata da Arca Service S.r.l., e relativa memoria, con la quale l'istante, secondo classificato nella gara in oggetto, lamenta di essere venuto a conoscenza solo a febbraio 2017 del provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Ar.co Lavori, adottato con determinazione dirigenziale del 7 novembre 2016; lamenta di aver ricevuto diniego da parte della S.A. sull'istanza di accesso ai documenti relativi alle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicataria; sostiene l'illegittima ammissione dell'offerta tecnica della Ar.co Lavori, che non sarebbe conforme alle specifiche richieste dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto perché: avrebbe ipotizzato «una completamente diversa modalità di programmazione degli interventi, rendendo incerta la tempistica di esecuzione»; la previsione, nella predetta offerta, dell'autorizzazione da parte del referente tecnico comunale frustrerebbe l'interesse alla tempestiva esecuzione; infine non sarebbe prevista l'attivazione di un sistema informatizzato delle manutenzioni accessibile anche dal committente;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

VISTA la memoria prot. 86035 del 28 giugno 2017 del Segretario Generale della Provincia di Monza e Brianza, in qualità di Presidente della Commissione aggiudicatrice, dove si rappresenta che in data 7 novembre 2016 la C.U.C. approvava «la mera proposta di aggiudicazione...spettando esclusivamente al Comune l'assunzione del provvedimento di aggiudicazione»; riporta stralci dell'offerta della Ar.co Lavori (punto A1.7.2. dove è definita la procedura d'urgenza e previsto l'intervento entro 1 ora dalla segnalazione; punto A.2.3. dove si evidenziano le “richieste di pronto intervento o codice 1 da svolgersi entro le 24 ore, e le richieste di intervento codice 2 da svolgere entro la settimana successiva”), evidenzia che essa «risponde in modo conforme alle richieste della stazione appaltante così come descritte all'art. 26 del CSA»; specifica che l'autorizzazione da parte del referente tecnico comunale è prevista espressamente all'art. 14 del capitolato tecnico allegato B, e che il punto A1.7.1. dell'offerta tecnica espressamente prevede che la committenza possa accedere al software di gestione;

VISTA la nota con cui il Comune di Usmate Velate ha trasmesso copia della determina n. 9 del 7 febbraio 2017 di aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, che risulta comunicata agli interessati il successivo 10 febbraio;

VISTO il capitolato speciale d'appalto che all'art. 26 delineava i tempi di intervento e prevedeva: per la manutenzione ordinaria un tempo massimo di intervento di 12 giorni lavorativi, per l'urgenza un tempo massimo di 2 giorni lavorativi e per l'emergenza un tempo massimo di 2 ore lavorative;

VISTO l'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; pareri di precontenzioso n. 796 del 19 luglio 2017; n. 84 del 10 aprile 2014);

RITENUTO che, nel caso di specie: l'aggiudicazione definitiva era adottata in data 9 febbraio 2017 e pertanto non si rilevano ritardi nelle comunicazioni; non emerge una macroscopica irragionevolezza nella valutazione di competenza della commissione giudicatrice, che nella



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

propria memoria ha evidenziato la rispondenza dell'offerta a quanto richiesto nel capitolato d'appalto;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

- le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e nel caso di specie non emerge una macroscopica irragionevolezza nella valutazione di competenza della commissione giudicatrice, che nella propria memoria ha evidenziato la rispondenza dell'offerta a quanto richiesto nel capitolato d'appalto.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 ottobre 2017

Il Segretario Maria Esposito